

"CARRELLATA" SULLE NOVITÀ DELL'ADR 2005

dott. Alberto Proli

già dirigente di Amministrazione provinciale

Sommario:

1	QUADRO GENERALE	86
2	TABELLA DELLE ESENZIONI PARZIALI PER QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITÀ DI TRASPORTO (CAPITOLO 1.1, PARAGRAFO 1.1.3.6.2)	86
3	INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI "SICUREZZA"	86
4	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	87
5	MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROSOLI INFIAMMABILI [SEZIONE 2.2.2, SOTTOSEZIONE 2.2.2.1.6 C)]	87
6	NUOVA DEFINIZIONE DEI GRUPPI D'IMBALLAGGIO DELLE MATERIE ED OGGETTI DELLA CLASSE 3 (SOTTOSEZIONE 2.2.3.1.2)	87
7	MODIFICHE ALL'ELENCO DEI PEROSSIDI	88
8	NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MATERIE INFETTANTI (SEZIONE 2.2.62)	89
9	INQUINANTI DELL'AMBIENTE ACQUATICO (M6 - M7 - M8)	90
10	MODIFICHE AL CAPITOLO 3.2	91
11	MODIFICHE AL CAPITOLO 3.3	91
12	MODIFICHE ALLA TABELLA DELLE QUANTITÀ LIMITATE (TABELLA 3.4.6)	92
13	DOCUMENTO DI TRASPORTO	92
14	MODIFICHE RELATIVE AI RECIPIENTI IN PRESSIONE (CAPITOLO 6.2)	93
15	PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DELLE CISTERNE	94
16	NUOVO CAPITOLO 6.11 RELATIVO AI CONTENITORI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA	94
17	NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO ALLA RINFUSA	94
18	FORMAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE AL TRASPORTO	95
19	RISCRITTI I CAPITOLI 9.1, 9.2 e 9.3	95

1 QUADRO GENERALE

L'ADR 2005, diversamente dal ADR 2001/2003, non comporta variazioni di rilievo.

L'assetto strutturale, infatti, rimane invariato e la Tabella A del capitolo

3.2 resta la chiave di lettura degli allegati tecnici.

Si elencano a seguire le novità più rilevanti:

2 TABELLA DELLE ESENZIONI PARZIALI PER QUANTITÀ TRASPORTATE PER UNITÀ DI TRASPORTO

(capitolo 1.1, paragrafo 1.1.3.6.2)

(ECE/TRANS/175 Corrigendum 1 - dicembre 2004)

- Per la **categoria di trasporto 0**: aggiunte nuove rubriche ONU alla **Classe 6.1**: 1600, 1613, 1614, 2312, 3250.
- Inserita una nuova riga come segue: **Classe 5.1: N. ONU 2426**.
- Inserita una nuova riga come segue: **Classe 8: N. ONU 2215**.

3 INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI "SICUREZZA"

Inteso a realizzare forme di prevenzione contro l'uso improprio di merci pericolose ad alto rischio per fini terroristici (capitolo 1.10):

- **formazione in materia di sicurezza** : prevede che la prima formazione e l'aggiornamento di cui al capitolo 1.3 comprendano anche elementi di sensibilizzazione alla sicurezza;
- **definizione di merci pericolose ad alto rischio**: Per "merci pericolose ad alto rischio", si intendono quelle che, sviate dal loro utilizzo iniziale per fini terroristici, possono causare effetti gravi quali perdite numerose di vite umane o distruzioni di massa;
- **tabella 1.10.5 : Lista delle merci pericolose ad alto rischio**;
- **piani di sicurezza**: I trasportatori, gli speditori e gli altri operatori di cui alla 1.4.2 e 1.4.3 che intervengono nel trasporto di merci pericolose ad alto rischio (vedere tabella 1.10.5) devono adottare ed applicare dei piani di sicurezza.

Nota: I trasportatori, gli speditori ed i destinatari dovranno collaborare fra loro così come con le autorità competenti per scambiarsi informazioni di eventuali minacce, applicare delle misure di sicurezza appropriate e reagire agli incidenti che mettano in pericolo la sicurezza;

- **adozione di appropriate apparecchiature di protezione**: Devono essere installati, sui veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio (vedere tabella 1.10.5), dispositivi, equipaggiamenti o sistemi di protezione, allo scopo di impedire il loro furto o il furto del loro carico e devono essere prese delle misure per verificare che questi siano operativi ed efficaci in ogni momento. L'applicazione di queste misure di protezione non deve compromettere gli interventi di pronto soccorso.

Nota: Quando questa misura è utile e nel caso che gli equipaggiamenti siano già posizionati, dovranno essere utilizzati sistemi di telemetria o altri metodi o dispositivi che permettano di seguire i movimenti delle merci pericolose ad alto rischio (vedere tabella 1.10.5).

4 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Nuova sottosezione 2.1.3.9:

- i rifiuti non rientranti nelle classi da 1 a 9 ma che sono presi in considerazione dalla *Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione*, possono essere trasportati sotto i numeri ONU 3077 e 3082.

L'indicazione facoltativa (possono ...) dell'uso di tali rubriche ADR pone dubbi interpretativi; infatti se la premessa è quella di riferirsi a rifiuti che non rientrano in nessuna delle classi di pericolo dell'accordo ADR, non si capisce per quale motivo si dovrebbe effettuare il trasporto secondo tale normativa. In realtà questa prescrizione risulta più chiara se letta in rapporto ad altre due disposizioni relative agli inquinanti dell'ambiente acquatico, riportate al punto 8 della presente relazione e che di seguito riassumiamo:

*"Le materie ecotossiche non assegnabili alle classi da 1 a 8, non assegnabili ad altre rubriche della classe 9, non identificate nella direttiva 67/548/CEE, **non sono sottoposte alla normativa ADR**";*

*"Le soluzioni o miscele di materie assegnate alla lettera N "pericoloso per l'ambiente", non assegnabili alle classi da 1 a 8, non assegnabili ad altre rubriche della classe 9, **possono essere assegnate alle rubriche ONU 3077 e 3082 solo se identificate nella direttiva 1999/45/CEE**".*

Alla luce di quanto sopra si può intendere che l'appartenenza dei rifiuti, peraltro in prevalenza rappresentati da soluzioni o miscele, in quanto appartenenti ad una delle categorie indicate in Allegato I alla Convenzione di Basilea, costituisca una eccezione alle disposizioni sopracitate e "consenta" il trasporto sotto i numeri ONU 3077 o 3082, a seconda dei casi.

5 MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROSOLI INFIAMMABILI

[sezione 2.2.2, sottosezione 2.2.2.1.6 c)]

L'aerosol deve essere assegnato al gruppo F se il contenuto racchiude almeno l'85% in massa, di componenti infiammabili e se il calore chimico di combustione è uguale o superiore a 30 kJ/g.

Non deve essere assegnato al gruppo F se il contenuto racchiude, al massimo, l'1% in massa di componenti infiammabili e se il calore di combustione è inferiore a 20 kJ/g.

Diversamente l'aerosol deve subire la prova di infiammabilità conformemente alle prove descritte nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte III, sezione 31. Gli aerosoli estremamente infiammabili e gli aerosoli infiammabili devono essere assegnati al gruppo F.

6 NUOVA DEFINIZIONE DEI GRUPPI D'IMBALLAGGIO DELLE MATERIE ED OGGETTI DELLA CLASSE 3

(sottosezione 2.2.3.1.2)

Nuova definizioni dei gruppi d'imballaggio I, II e III come segue:

Gruppo d'imballaggio	Punto d'infiammabilità (in vaso chiuso)	Punto iniziale d'ebollizione
I	--	≤ 35 °C
II ^a	< 23 °C	> 35 °C
III ^a	≥ 23 °C e ≤ 61 °C	> 35 °C
^a (vedi anche 2.2.3.1.4)		

7 MODIFICHE ALL'ELENCO DEI PEROSSIDI

Soppressi	Modificati	Aggiunti
32 rubriche	30 rubriche	9 rubriche
ACIDO DIPEROSSIAZELAICO	1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSO) CICLOESANO	ACIDO PEROSSILAURILICO
ACIDO DIPEROSSIDODECANDIOICO	4,4-DI(TERZ-BUTILPEROSSO) VALERATO DI N-BUTILE	CARBONATO DI ISOPROPILE E DI PEROSSI TERZ- AMILE
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(TERZ-BUTIL - PEROSSO) ESANO	2-ETIL-PEROSSIESANOATO DI 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILE	1,6 DI-(terz-BUTILPEROSSO- CARBONIOSO)ESANO
2-ETIL-PEROSSIESANOATO DI TERZ-BUTILE (in GIR)	IDROPEROSSIDO DI CUMILE	1,1,3,3 PEROSSIPIVALATO DI TETRA METIL-BUTILE
2-ETIL-PEROSSIESANOATO DI TERZ-BUTILE (in cisterne)	IDROPEROSSIDO DI ISOPROPILCUMILE	PEROSSICARBONATO DI POLI-terz-BUTILE E DI POLIETERE
3,3,6,6,9,9-ESAMETIL-1,2,4,5-TETRA- OSSACICLONONANO	IDROPEROSSIDO DI P-MENTILE	PEROSSIDICARBONATO DI DICICLO ESILE (dispersione stabile in acqua)
IDROPEROSSIDO DI TETRAIDRONAFTILE	IDROPEROSSIDO DI ISOPROPILCUMILE	PEROSSIPIVALATO DI (2- ETIL-ESANOIL-PEROSSI) -1 DIMETIL-1,3 BUTILE
MONOPEROSSIFALATO DI TERZ- BUTILE	IDROPEROSSIDO DI P-MENTILE	PEROSSINEOPTANOATO DI TERZ-BUTILE (dispersione stabile in acqua)
PEROSSIACETATO DI TERZ-BUTILE (in cisterne)	IDROPEROSSIDO DI TERZ-BUTILE	
PEROSSIACETATO DI TERZ-BUTILE	PEROSSIACETATO DI TERZ-AMILE	
PEROSSIDICARBONATO DI DI- (2-ETIL ESILE) dispersione stabile in acqua in GIR	PEROSSIACETATO DI TERZ-BUTILE	
PEROSSIDICARBONATO DI DIBENZILE	PEROSSIBENZOATO DI TERZ-BUTILE	
PEROSSIDICARBONATO DI DIETILE	PEROSSIDICARBONATO DI DICETILE dispersione stabile in acqua	
PEROSSIDICARBONATO DI DIISOTRI-DECILE	PEROSSIDICARBONATO DI DI-(2-ETIL-ESILE) dispersione stabile in acqua (ghiacciata)	

Soppressi	Modificati	Aggiunti
PEROSSIDICARBONATO DI DIMIRISTILE in dispersione stabile in acqua in GIR	PEROSSIDICARBONATO DI DI-(TERZ-4- BUTILCICLOESILE) dispersione stabile in acqua	
PEROSSIDIETILACETATO DI TERZ-BUTILE+PEROSSIBENZOATO DI TERZ-BUTILE	PEROSSIDICARBONATO DI DICICLO ESILE	
PEROSSIDO DI ACETIL BENZOILE	PEROSSIDICARBONATO DI DICICLO ESILE	
PEROSSIDO DI DI-(3,5,5-TRIMETIL-1,2-DIOSSOLANILE-3) in pasta	PEROSSIDO DI DI(3,5,5-TRIMETILESANOILE) dispersione stabile in acqua	
PEROSSIDO DI DI-(3,5,5-TRIMETILESANOILE) in GIR dispersione stabile nell'acqua	PEROSSIDO DI DIBENZOILE	
PEROSSIDO DI DI-(3,5,5-TRIMETILESANOILE) (in cisterne)	PEROSSIDO DI DICUMILE	
PEROSSIDO DI DIBENZOILE	PEROSSIDO DI DILAUROILE in dispersione stabile in acqua	
PEROSSIDO DI FENILFTALEIDE E DI TERZ-BUTILE	PEROSSIDO DI DI-TERZ-BUTILE	
PEROSSIDO DI METILETILCHETONE (4 RIGA)	PEROSSIDO DI TERZ-BUTILE E DI CUMILE (1 RIGA)	
PEROSSIFENOSIACETATO DI 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILE	PEROSSIDO DI TERZ-BUTILE E DI CUMILE (2 RIGA)	
PEROSSINEODECANOATO DI CUMILE dispersione stabile in acqua (in GIR)	PEROSSIDO DI METILETILCHETONE (1 RIGA)	
PEROSSINEODECANOATO DI TERZ-BUTILE dispersione stabile in acqua in GIR		
PEROSSIPIVALATO DI TERZ-BUTILE in GIR	PEROSSIDO DI METILETILCHETONE (2 RIGA)	
PEROSSIPIVALATO DI TERZ-BUTILE (in cisterne)	PEROSSIDO DI METILETILCHETONE (3 RIGA)	
3,5,5-TRIMETIL PEROSSIESANOATO DI TERZ-BUTILE (IN CISTERNE)	PEROSSINEODECANOATO DI TERZ-BUTILE dispersione stabile in acqua	
	3,5,5-TRIMETIL PEROSSIESANOATO DI TERZ-BUTILE	

8 NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MATERIE INFETTANTI (sezione 2.2.62)

Le materie infettive **non sono più classificate per gruppi di rischio**, ma sono ripartite nelle categorie di seguito definite:

- **Categoria A:** "Materie infettive che, secondo il modo in cui sono trasportate,

possono provocare, nel caso si produca una esposizione*, un'invalidità permanente o una malattia mortale o potenzialmente mortale per l'uomo o l'animale".

** Si ha una esposizione quando una materia infettiva fuoriesce dall'imballaggio di protezione ed entra in contatto con un essere umano o un animale.*

- **Categoria B:** Materie infettive che non rispondono ai criteri di classificazione in categoria A. Le materie infettive di categoria B devono essere assegnate al N. ONU 3373 ad eccezione:
 - delle "**Colture**" (ceppi di laboratorio), i risultati di un procedimento mediante il quale si può accrescere o propagare agenti patogeni al fine di raggiungere concentrazioni elevate aumentando così il rischio di infezioni in caso di esposizione. La definizione si applica alle colture destinate alla produzione volontaria di agenti patogeni e non comprende le colture destinate a fini diagnostici e clinici; devono essere assegnate ai numeri ONU 2814 o 2900, secondo la necessità;
 - dei "**Rifiuti medici o d'ospedale**", provenienti da trattamenti medici somministrati agli animali o ad esseri umani o provenienti dalla ricerca biologica, che devono essere assegnati al numero ONU 3291.

9 INQUINANTI DELL'AMBIENTE ACQUATICO (M6 - M7 - M8)

La sottosezione 2.2.9.1.10 viene così modificata:

- indipendentemente dalla provata ecotossicità, **le materie** che non possono essere assegnate alle altre classi dell'ADR o ad altre rubriche della classe 9 e che non sono identificate nella Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 (riguardante l'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (1) e relative modifiche), **in quanto assegnate alla lettera N "pericoloso per l'ambiente"** (R50; R50/53; R51/53), non sono sottoposte alle prescrizioni dell'ADR;
- nonostante la determinazione della CL_{50} , **le soluzioni e miscele** (quali i preparati e i rifiuti) di **materie assegnate alla lettera N "pericoloso per l'ambiente"** (R50; R50/53; R51/53) nella direttiva 67/548/CEE modificata, possono essere assegnate ai numeri ONU 3077 e 3082 solamente se, in conformità alla direttiva 1999/45/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (2) e relative modifiche, le soluzioni e miscele sono assegnate alla lettera N "pericoloso per l'ambiente" (R50; R50/53; R51/53) e non possono essere assegnate ad una delle classi da 1 a 8 o ad altre rubriche della classe 9;
- i microrganismi geneticamente modificati (MOGM) e gli organismi geneticamente modificati (OGM), sono assegnati alla classe 9 (N. ONU 3245) se non rispettano la definizione di materie infettive, ma possono provocare negli

(1) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. 196 del agosto 1967, pagine da 1 a 5.

animali, vegetali o nelle materie microbiologiche delle modificazioni che, normalmente, non si riscontrano nella riproduzione naturale.

10 MODIFICHE AL CAPITOLO 3.2

• **Colonna (10):**

- modificato il titolo come segue: *"Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per trasporto alla rinfusa"*;
- aggiunta la seguente frase alla fine del testo attuale, dopo la NOTA esistente: *"L'indicazione di una (M) significa che la materia può essere trasportata in CGEM "UN"."*;
- aggiunta la seguente frase alla fine del testo attuale, dopo la Nota: *"Può anche contenere dei codici alfanumerici che cominciano con la lettera "BK" indicanti i tipi di contenitori per il trasporto alla rinfusa, presentati al capitolo 6.11, che possono essere utilizzati per il trasporto di merci alla rinfusa conformemente alla 7.3.1.1 a) e alla 7.3.2."*

• **Colonna (11)** Modificato il titolo come segue: *"Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per trasporto alla rinfusa"*.

• **Colonna (12):**

- nel secondo paragrafo, rimpiazzato *"trasportata"* con *"consegnata al trasporto"*;
- aggiunto un nuovo terzo paragrafo come segue: *"Se per una materia solida, è indicato in questa colonna solamente un codice cisterna per materie liquide (L), ciò significa che questa materia può essere avviata al trasporto solo allo stato liquido (fusa)."*;
- modificato il precedente quinto paragrafo come segue: *"Un segno (+) dopo il codice - cisterna significa che l'uso alternativo delle cisterne è autorizzato solo se questo è specificato nel certificato di approvazione del tipo."*

• **Emendate alcune disposizioni speciali ed introdotte delle nuove** (evidenziate nella nostra traduzione ADR 2005 con scritta in corsivo).

• **Aggiunte nuove rubriche.**

11 MODIFICHE AL CAPITOLO 3.3

Modificate alcune disposizioni speciali ed aggiunte delle nuove.

(2) Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, n. L 200 del 30 luglio 1999, pagine da 1 a 68.

12 MODIFICHE ALLA TABELLA DELLE QUANTITÀ LIMITATE (Tabella 3.4.6)

Codice	Imballaggi combinati ^a		Imballaggi interni posizionati su vaschette con involucro restringente o involucro teso	
	Quantità nette massime		Imballaggio interno	Colli ^b
(1)	Imballaggi interni	Colli ^b		
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
LQ0	Nessuna	Esenzione	Sotto le condizioni della 3.4.2	-
LQ1	120 ml	-	120 ml	-
LQ2	1 l	-	1 l	-
LQ3 ^c	500 ml	1 L	Non permesso	Non permesso
LQ4	3 l	-	1 l	-
LQ5	5 l	Illimitato	1 l	-
LQ6 ^c	5 l	-	1 l	-
LQ7 ^c	5 l	-	5 l	-
LQ8	3 kg	-	500 g	-
LQ9	6 kg	-	3 kg	-
LQ10	500 ml	-	500 ml	-
LQ11	500 g	-	500 g	-
LQ12	1 kg	-	1 kg	-
LQ13	1 l	-	1 l	-
LQ14	25 ml	-	25 ml	-
LQ15	100 g	-	100 g	-
LQ16	125 ml	-	125 ml	-
LQ17	500 ml	2 l	100 ml	2 l
LQ18	1 kg	4 kg	500 g	4 kg
LQ19	3 l	-	1 l	-
LQ20	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato
LQ21	Riservato	Riservato	Riservato	Riservato
LQ22	1 l	-	500 ml	-
LQ23	3 kg	-	1 kg	-
LQ24	6 kg	-	2 kg	-
LQ25 ^d	1 kg	-	1 kg	-
LQ26 ^d	500 ml	2 l	500 ml	2 l
LQ27	6 kg	-	6 kg	-
LQ28	3 l	-	3 l	-

^a V. 3.4.1.2.
^b V. 3.4.1.3.
^c Nel caso di miscele omogenee della classe 3 contenenti acqua, le quantità specificate si riferiscono solamente alla materia della classe 3 contenuta in quelle miscele.
^d Per i numeri ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 trasportati all'interno di un'apparecchiatura, le quantità massime per imballaggio interno sono determinate dall'apparecchiatura. L'apparecchiatura deve essere trasportata in un imballaggio stagno e il collo così formato deve essere conforme alla 3.4.4.c). Le apparecchiature non devono essere imballate su vaschette con involucro restringente o involucro teso.

13 DOCUMENTO DI TRASPORTO

La sottosezione 5.4.1.1.6, ora intitolata: "Disposizioni particolari relative ai mezzi di contenimento vuoti non ripuliti" viene divisa in due specifiche sottosezioni:

5.4.1.1.6.1 Per gli imballaggi vuoti non ripuliti, compresi i recipienti per gas vuoti non ripuliti di capacità non superiore a 1000 litri, contenenti dei residui di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, la descrizione nel documento di trasporto deve essere "IMBALLAGGIO VUOTO", "RECIPIENTE VUOTO", "GIR VUOTO", "GRANDE IMBALLAGGIO VUOTO", a seconda del caso, seguito dall'in-

formazione relativa alle ultime merci caricate, come prescritto alla 5.4.1.1.1 c).

Esempio: "IMBALLAGGIO VUOTO, 6.1 (3)".

- 5.4.1.1.6.2 Per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti, diversi dagli imballaggi, contenenti dei residui di merci pericolose diverse da quelle di classe 7, così come per i recipienti per gas vuoti non ripuliti di capacità superiore a 1000 litri, la descrizione nel documento di trasporto deve essere "VEICOLO-CISTERNA VUOTO", "CISTERNA SMONTABILE VUOTA", "CONTENITORE-CISTERNA VUOTO", "CISTERNA MOBILE VUOTA", "VEICOLO BATTERIA VUOTO", "CGEM VUOTO", "VEICOLO VUOTO", "CONTENITORE VUOTO", "RECIPIENTE VUOTO", a seconda del caso, seguita dall'indicazione "ultima merce caricata" completata dall'informazione relativa alle ultime merci caricate, come prescritti alla 5.4.1.1.1 da a) a d), rispettando l'ordine di successione prescritto.

Esempio: "VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: UN 1098 ALCOOL ALLILICO, 6.1 (3), I" o

"VEICOLO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: ALCOOL ALLILICO, 6.1 (3), UN 1098, I".

Aggiunta la sottosezione 5.4.1.1.17 intitolata: "*Disposizioni speciali per il trasporto di materie solide alla rinfusa in contenitori conformemente alla 6.11.4*", la quale prescrive che, quando materie solide sono trasportate alla rinfusa in contenitori per il trasporto alla rinfusa (sottosezione 6.11.4), deve figurare sul documento di trasporto l'indicazione che segue: "*Contenitore per il trasporto alla rinfusa BKx approvato dall'autorità competente di ...*".

14 MODIFICHE RELATIVE AI RECIPIENTI IN PRESSIONE

(capitolo 6.2)

Sono state introdotte alcune modifiche relative ai recipienti in pressione.

Oltre ai marchi previsti dalla 6.2.1.7.2, devono figurare su ogni recipiente a pressione ricaricabile che soddisfa le prescrizioni di controllo e prove periodici della 6.2.1.6:

- a) il (l) carattere(i) del simbolo distintivo del Paese che ha autorizzato l'organismo incaricato di effettuare i controlli e le prove periodiche. Il marchio non è obbligatorio se questo organismo è autorizzato dall'autorità competente del Paese autorizzante la fabbricazione;
- b) il marchio depositato dell'organismo autorizzato dall'autorità competente ad effettuare i controlli e le prove periodiche;
- c) la data dei controlli e delle prove periodiche, comprensive dell'anno (due cifre) separate da una barra obliqua (ad esempio: "/"). L'anno può essere indicato con quattro cifre.

I marchi di cui sopra devono apparire nell'ordine indicato.

In particolare viene introdotta, relativamente alla progettazione, fabbricazione, controlli e prove periodiche, la possibilità di fare riferimento alle norme tecniche europee EN.

Vengono evidenziate le possibilità e le eventuali procedure di delega ad organismi riconosciuti dall'autorità competente a svolgere l'attività di ispezione e prove periodiche dei recipienti in pressione. Questa novità rappresenta una possibile nuova attività per aziende private.

15 PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DELLE CISTERNE (capitolo 6.8)

Viene introdotta, relativamente alla progettazione e fabbricazione delle cisterne la possibilità di fare riferimento alle norme tecniche europee EN. Novità importante perché unifica per la prima volta la metodologia progettuale ampliando ed unificando, per il futuro, il mercato delle cisterne.

16 NUOVO CAPITOLO 6.11 RELATIVO AI CONTENITORI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA

L'istituzione di questo nuovo capitolo apre nuove e significative prospettive, in particolare per il trasporto intermodale.

- Definizioni di:
 - **"Contenitore per trasporto alla rinfusa chiuso"**, un contenitore per trasporto alla rinfusa completamente chiuso avente un tetto, delle pareti laterali, delle pareti anteriore e posteriore e pavimento rigidi (compresi i fondi di tipo a tramoggia). Questo termine comprende dei contenitori alla rinfusa con tetto, pareti laterali o pareti anteriori e posteriori apribili che possono essere chiuse durante il trasporto. I contenitori per il trasporto alla rinfusa chiusi possono essere equipaggiati con aperture che permettono l'evacuazione dei vapori e del gas per aerazione e di prevenire, nelle normali condizioni di trasporto, la perdita di materie solide e la penetrazione di getti d'acqua o di pioggia;
 - **"Contenitore per trasporto alla rinfusa telonato"** un contenitore per trasporto alla rinfusa con tetto aperto con fondo (compresi i fondi di tipo a tramoggia), pareti laterali e anteriore e posteriore rigidi e copertura non rigida.
- **Codice designante i tipi di contenitori per il trasporto alla rinfusa**
La tabella che segue indica i codici da utilizzare per definire i tipi di contenitori per il trasporto alla rinfusa:

Tipi di contenitori per trasporto alla rinfusa	Codice
Contenitore per trasporto alla rinfusa telonato	BK1
Contenitore per trasporto alla rinfusa chiuso	BK2

17 NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASPORTO ALLA RINFUSA

Collegate alla novità del capitolo 6.11 le sezioni 7.3.1 e 7.3.2 sono modificate e definiscono puntualmente le prescrizioni relative al trasporto alla rinfusa.

Tuttavia, gli imballaggi vuoti, non ripuliti possono essere trasportati alla rinfusa se questo tipo di trasporto non è esplicitamente vietato da altre disposizioni dell'ADR.

18 FORMAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE AL TRASPORTO

Nel capitolo 8.2 viene ufficializzato quanto anticipato nel corso della giornata di studio del 12 marzo 2004 a Forlì, relativamente all'obbligo del CFP che, a datare 1 gennaio 2007, viene esteso a tutti i veicoli. È anche aumentata la durata minima della formazione di aggiornamento, che deve essere di almeno due giorni. Non viene più utilizzato il termine "corso", sostituito da "formazione".

19 RISCritti I CAPITOLI 9.1, 9.2 E 9.3

Nella sostanza il testo 2005 non presenta novità in relazione all'approvazione dei veicoli. Scompare soltanto il concetto di "veicolo base".